

INVALIDITÀ CIVILE E CONTENZIOSO

In base all'articolo 38 della legge 13 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98", sono state profondamente modificate le disposizioni riguardanti i ricorsi contro gli esiti negativi delle domande di riconoscimento dell'invalidità.

In particolare viene inserito nel codice di procedura civile un nuovo articolo, il 445 bis, applicabile dal 1° gennaio 2012 che stabilisce quanto segue: «*Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere*».

L'espletamento di detto accertamento è affidato dal Giudice ad un Consulente tecnico e costituisce la condizione *sine qua non* per l'apertura e la prosecuzione del ricorso.

Il Consulente, prima di depositare la relazione, deve tentare la conciliazione fra le parti.

Ricevuto il testo della consulenza il Giudice comunica alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime parti «*devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del Consulente tecnico*».

In assenza di contestazioni il Giudice omologa le risultanze contenute nella relazione del Consulente tecnico e notifica la propria decisione mediante apposito decreto alle parti in causa.

Questo decreto non è impugnabile né modificabile.

Se sono stati soddisfatti tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, le prestazioni relative all'invalidità sono erogate entro 120 giorni dalla data del succitato decreto del giudice.

Mancato accordo

Nei casi di mancato accordo la parte che contesta le conclusioni tecniche del Consulente deve depositare presso il Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, i motivi della contestazione. La successiva sentenza del Giudice è inappellabile.

Considerazioni

L'inappellabilità alla sentenza del Giudice introduce una fattispecie del diritto di cui non vi è traccia nel nostro ordinamento che lascia alquanto perplessi sulla sua costituzionalità.

Peraltro nel novello articolo 445 bis non vi è previsione alcuna in merito al limite di tempo entro il quale il Giudice deve nominare il Consulente né la scadenza temporale per la consegna della relazione da parte di quest'ultimo.

Altre perplessità permangono rispetto alla possibilità, prevista dall'articolo 38, comma 8, della legge 111/2011, che il medico dell'Inps, controparte del ricorrente, possa partecipare alle operazioni peritali ma la stessa possibilità non è data all'eventuale consulente del cittadino.

Notiamo altresì che non vi è alcuna indicazione circa la professionalità del Consulente tecnico designato dal Giudice che quindi potrebbe anche non essere un medico legale né uno specialista della patologia da esaminare.

Potrebbe addirittura succedere che il Consulente sia un medico dell'Inps.

www.utimdirittihandicap.it